



Proposta di Regolamento dell'Istituto di Economia approvata dalla Giunta in data 21 giugno 2016 e dal Consiglio di Istituto in data 13 luglio 2016

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione e le modalità di formazione e funzionamento dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna istituito con DDP n. 1012 del 30/12/2010.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Istituto di Economia (di seguito Istituto) concorre al consolidamento e all'innovazione del modello "Scuola Superiore" quale soluzione razionale per perseguire l'eccellenza nella formazione universitaria e nella ricerca scientifica e costituisce una struttura organizzativa della Scuola che, nell'ambito delle aree scientifiche di competenza, è dotata di autonomia scientifico-culturale. L'Istituto è deputato alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative, quali Corsi di Philosophiae Doctor (Corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, d'ora innanzi Corsi Ph.D.), Lauree Magistrali attivate in convenzione con altre Università italiane e straniere, Corsi attivati nell'ambito di Graduate Program. L'Istituto inoltre programma Master Universitari di I e II Livello e Corsi di Alta Formazione, che gestisce in collaborazione con il competente ufficio.
2. Ogni docente e ricercatore della Scuola afferisce ad un Istituto e svolge attività didattica, oltre che nell'ambito delle iniziative formative indicate nel presente articolo, a favore degli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi accademiche.
3. Afferiscono inoltre all'Istituto anche gli assegnisti, i borsisti e gli allievi dei corsi Ph.D in base alle aree scientifico-disciplinari di riferimento.
4. L'Istituto in particolare:
 - a) svolge attività di ricerca fondamentale ed applicata, tendendo a favorire la partecipazione anche degli allievi ordinari ai progetti di ricerca scientifica;
 - b) coordina e gestisce le strutture di ricerca;

- c) definisce annualmente, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione unico, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei Corsi Ph.D., Lauree Magistrali, Graduate Program (in convenzione con altre Università italiane e straniere), Master universitari di I e II livello e Corsi Alta Formazione;
 - d) delibera, relativamente alle attività didattiche dagli stessi programmate, in merito agli impegni didattici, agli affidamenti, alle supplenze, ai carichi didattici dei professori e dei ricercatori afferenti;
 - e) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
 - f) interagisce con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nelle aree scientifiche di competenza;
 - g) promuove ed attua programmi di scambio internazionale di allievi Ph.D., personale tecnico che collabora alle attività di ricerca, docenti e ricercatori, nel quadro di specifici accordi stipulati dalla Scuola e/o dall'Istituto stesso;
 - h) esercita ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.
5. Per l'espletamento delle attività di competenza l'Istituto è tenuto a:
- a) assicurare un alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l'eventuale supporto dell'International Advisory Board della Scuola, ex art. 32 dello Statuto, e dello IAB-Istituto se costituito, nonché delle procedure dettate dal Senato Accademico;
 - b) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un trasparente e meritocratico accesso alle risorse provenienti dalla Scuola;
 - c) valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;
 - d) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato e da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari per l'area di competenza;
 - e) operare con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3

(Risorse)

1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
 - a. risorse della Scuola ed altre risorse eventualmente reperite;
 - b. risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono all'Istituto, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei ed ad ogni altra iniziativa finalizzata all'attrazione di finanziamenti dall'esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza-industria a sostegno della ricerca.

2. L'Istituto è dotato di autonomia gestionale e quale Centro di Responsabilità predispone il budget annuale e triennale nel rispetto degli indirizzi programmatici.

3. Alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, alla ripartizione delle risorse ed al corretto impiego dei finanziamenti vincolati a specifici progetti e/o linee di ricerca o attività di formazione presiede il Direttore di Istituto in collaborazione con il Responsabile amministrativo che ne assumono la relativa responsabilità conformemente alle procedure stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione.

Art. 4

(Dotazione di beni)

1. I beni immobili e i beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, in dotazione all'Istituto, sono affidati al Direttore di Istituto secondo le modalità previste nel Manuale di amministrazione.

Art. 5

(Fondo economale)

1. L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione.

Art. 6

(Personale tecnico amministrativo e risorse esterne)

1. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca e/o formazione. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è operata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale che stipula il relativo contratto. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.

2. L'Istituto può attivare assegni di ricerca a valere su fondi di ricerca e/o formazione propri e su fondi Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore di Istituto.

Art. 7

(Responsabile amministrativo)

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Generale della Scuola, sentito il Direttore di Istituto.

2. Il Responsabile amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il

Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativo-contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Manuale di amministrazione e dal Regolamento interno di Istituto.

3. Il Responsabile amministrativo inoltre:

- a) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'Istituto;
- b) svolge la funzione di segretario verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto e cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;
- c) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
- d) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione unico e degli altri Organi della Scuola.

Art. 8

(Organi di governo degli Istituti)

1. Sono organi di governo dell'Istituto:

- il Direttore
- la Giunta
- il Consiglio di Istituto

2. Le relative competenze sono disciplinate dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal presente Regolamento.

Art. 9

(Direttori di Istituto - elezioni)

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti allo stesso. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare:

- a) ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
- b) ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso dei votanti;
- c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti;
- d) agli allievi Ph.D. un peso pari al 10% del complesso dei votanti.

2. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore, ovvero entro trenta giorni dalla cessazione anticipata dello stesso per qualsiasi causa, il Decano dei

professori ordinari dell'Istituto, diverso dal Direttore uscente qualora quest'ultimo rivesta anche tale ruolo, indice con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola le elezioni per la carica di Direttore, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le votazioni si svolgono in modalità telematica.

3. Le candidature vengono presentate al Decano almeno 20 giorni prima della votazione e pubblicate nell'albo online. Il voto dell'elettore è validamente espresso se indica uno dei candidati o se la scheda è bianca.

4. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto complessivamente considerati quale somma degli elettori indicati al comma 1. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

5. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva.

Art. 10

(Direttore di Istituto - funzioni)

1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.

2. Il Direttore di Istituto coordina scientificamente le attività ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. Il Direttore, a cadenza periodica, può riferire al Rettore in merito alle attività gestionali, di ricerca e formazione dell'Istituto.

3. In particolare il Direttore:

- a) convoca e presiede la Giunta di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
- c) convoca le riunioni dello IAB-Istituto, ove costituito;
- d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile amministrativo e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
- e) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovrintende

alla loro corretta ed efficiente gestione;

- f) presiede all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto e dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità, in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
- h) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto e ne autorizza le missioni;
- i) predispone, d'intesa con la Giunta, la proposta di Regolamento interno e di sue eventuali modificazioni, da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Consiglio di Istituto, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione unico ed alla successiva approvazione del Senato Accademico;
- j) predispone, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere al Rettore;
- k) predispone il piano definitivo dell'offerta didattica di Istituto per l'anno accademico di riferimento;
- l) è membro del Collegio dei Direttori di Istituto;
- m) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola;
- n) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

4. Per quanto concerne gli atti negoziali riferibili ai singoli Istituti la relativa sottoscrizione da parte del Direttore è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dal Rettore ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

5. Per lo svolgimento delle attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.

6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Direttore di Istituto può nominare un Vice-Direttore vicario che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento.

Art. 11

(Giunta di Istituto - composizione)

1. La Giunta è composta da cinque membri. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore dell'Istituto - che la presiede - e il Coordinatore del Dottorato Internazionale in Economia. Gli altri membri della Giunta sono nominati dal Direttore, sentito il Consiglio d'Istituto, con proprio provvedimento.
2. Su proposta del Direttore di Istituto, qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano di precipuo interesse di una o più categorie rappresentate in Consiglio di Istituto, la Giunta di Istituto si riunisce in composizione estesa ai rappresentanti delle stesse categorie i quali partecipano alla seduta con diritto di voto.

3. I membri della Giunta durano in carica un triennio e possono essere rinnovati una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, il Direttore procede ad una nuova nomina – sentito il Consiglio d'Istituto - per la restante parte del mandato.
4. I membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione del mandato del Direttore, anche anticipata.

5. Art. 12

6. (Giunta di Istituto - funzioni)

1. La Giunta è l'organo di indirizzo dell'Istituto per quanto concerne l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore di Istituto.
2. La Giunta in particolare:
 - a) delibera l'approvazione di convenzioni e contratti conto terzi ed ogni altra iniziativa che dia luogo a progetti di ricerca e formazione, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Direttore di Istituto, su impulso di docenti e ricercatori afferenti allo stesso;
 - b) predispone, d'intesa con il Direttore, la proposta di Regolamento interno e delle sue eventuali modificazioni;
 - c) predispone, d'intesa con il Direttore, il Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso;
 - d) approva il piano dell'offerta didattica di pertinenza dell'Istituto, su proposta del Direttore, per l'anno accademico di riferimento;
 - e) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

Art. 13

(Consiglio di Istituto - composizione)

1. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore di Istituto, che lo presiede, tutti i docenti e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti all'Istituto, unitamente ai rappresentanti delle seguenti categorie:
 - personale tecnico-amministrativo: 1 rappresentante
 - assegnisti di ricerca: 1 rappresentante
 - allievi Ph.D.: 2 rappresentanti
2. Le elezioni dei rappresentanti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio.
3. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la maggioranza assoluta

degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

5. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.

6. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere rieletti per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza di non eletti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato.

7. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, assegnisti di ricerca, dottorandi, docenti e ricercatori affiliati all'Istituto stesso.

8. Il Consiglio di Istituto si riunisce in composizione ristretta ai docenti e ricercatori per deliberare la proposta di piano di reclutamento di Istituto da sottoporre al Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola.

9. Relativamente alle proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere, nelle seguenti composizioni ristrette:

- a) ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- b) ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- c) ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.

Art. 14

(Consiglio di Istituto - funzioni)

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca, sentito - ove costituito - lo IAB-Istituto. In particolare il Consiglio di Istituto rappresenta il consesso in cui discutere ed elaborare proposte e valutazioni sulle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto stesso. Esso svolge altresì una funzione consultiva.

2. Il Consiglio in particolare:

- a) approva il Regolamento interno di Istituto, predisposto dal Direttore d'intesa con la Giunta;
- b) esprime parere sul Piano Triennale di Istituto;
- c) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola;

- d) propone al Senato Accademico la nomina dei membri dello IAB-Istituto, se costituito;
- e) esprime parere/proposta agli organi accademici circa le proposte di chiamata di docenti e ricercatori in base agli specifici regolamenti.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore di Istituto almeno una volta l'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 15

(International Advisory Board - IAB di Istituto)

1. L'Istituto si riserva la facoltà di istituire un International Advisory Board - IAB - quale organismo di supporto alla valutazione dei risultati dell'attività ed alla definizione delle linee strategiche.
2. I componenti dello IAB-Istituto sono nominati dal Senato Accademico per un periodo di quattro anni nel numero massimo di sei, tra personalità esterne alla Scuola, su proposta del Consiglio di Istituto. Un membro dello IAB-Istituto deve essere scelto tra i componenti dello IAB-Scuola.
3. Lo IAB-Istituto si riunisce su convocazione del Direttore di Istituto.

Art. 16

(Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo on-line della Scuola.
2. Il Direttore di Istituto predispone, d'intesa con la Giunta, eventuali modifiche al presente Regolamento di Istituto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, successivamente al parere del Consiglio di Amministrazione ed infine all'approvazione del Senato Accademico, ex art. 15 comma 2 dello Statuto.